

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/392 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2015

che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. Misure in vigore**

- (1) Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 <sup>(2)</sup> (nel seguito «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio antidumping erano comprese tra il 7,3 % e il 42,6 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha modificato il regolamento originario e ha ridotto al 3,2 % l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 <sup>(4)</sup>, misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 <sup>(5)</sup>, la Commissione ha istituito un'aliquota individuale del 32,8 % su un nuovo produttore esportatore.

**2. Inchiesta attuale**

- (5) Il 4 gennaio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di apertura di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd («il richiedente»), produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della RPC. Il richiedente affermava di non avere esportato TCCA nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta iniziale e di avere iniziato ad esportare soltanto dopo la fine di tale periodo. Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore.
- (6) La Commissione ha ritenuto gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 <sup>(6)</sup>, un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione al richiedente.
- (7) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014, il dazio antidumping, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, è stato abrogato per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni provenienti dal richiedente.

**3. Ritiro della domanda**

- (8) Il 28 novembre 2014 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore». Su tali basi la Commissione ha ritenuto opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 254 del 29.9.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 346 del 30.12.2011, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GUL 157 del 27.5.2014, pag. 80.

<sup>(6)</sup> GUL 192 dell'1.7.2014, pag. 42.

